Copia per il cliente **aggiornato al 04 novembre 2026**

Foglio Informativo relativo al finanziamento chirografario per investimenti destinati a migliorare l’ecosostenibilità di prodotti/processi produttivi

INFORMAZIONI SU ARTFIDI LOMBARDIA

ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L
Sede Legale - Via Cefalonia, 66 - 25124 Brescia
Sede Amministrativa - Via Cefalonia, 66 - 25124 Brescia - Tel. 030.2428244 - Fax 030.2450511
e-mail: info@artfidi.it - http: www.artfidi.it - pec: artfidi@legalmail.it
P.IVA: 01830160170 - Cod Fisc.: 80003290170 - C.C.I.A.A. Brescia N°199762
Iscritto all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art 106 del D.lgs 385/93 (TUB) – n° 19503.2

Artfidi Lombardia, di seguito anche Confidi o Artfidi, basato sui principi della mutualità e senza fini di lucro, si propone di promuovere l’assistenza, il miglioramento e l’ammodernamento delle imprese associate fornendo garanzie collettive, assistendo i soci nella consulenza finanziaria e nella formulazione di richieste di credito e di agevolazione di qualsiasi forma, dando corso a programmi di formazione e sviluppo, intervenendo nel campo del credito e del finanziamento d’azienda curando anche per i soci l’accesso ai fidi bancari.
In via residuale Artfidi Lombardia rilascia anche finanziamenti chirografari con rimborso rateale, destinati sia a finanziare investimenti che al ripristino della liquidità aziendale delle imprese associate.
Possono far parte del Confidi, quali Soci ordinari, gli artigiani, le piccole e medie imprese ed i liberi professionisti aventi sede in Italia. Ai sensi ed alle condizioni del comma 9 dell’art. 13 del DL 269/2003, al Confidi possono partecipare anche le imprese di maggiori dimensioni.
Non possono essere associate le imprese fallite o per le quali siano in corso procedure concorsuali, né le imprese i cui titolari abbiano riportato condanna ad una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici (rif. Art. 7 dello Statuto di Artfidi Lombardia).

IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE:
nome e cognome Agente in Attività Finanziaria: ……
n° iscrizione OAM……..
Indirizzo …….
Telefono ……..
e-mail: ……

ragione sociale Mediatore Creditizio: ……..
n° iscrizione OAM……..
Indirizzo …….
Telefono ……..
e-mail: ……
nome e cognome collaboratore/dipendente del Mediatore Creditizio: ……..

CHE COS’E’ IL MUTUO CHIROGRAFARIO

Il mutuo chirografario è un’operazione con la quale il Cliente ottiene liquidità dall’ente erogatore. Il Cliente si impegna a restituire la somma ricevuta in un arco di tempo concordato con l’ente erogatore (banca, Confidi o altro intermediario finanziario).

Il rimborso avviene mediante pagamento di rate periodiche di norma comprensive di capitale ed interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto. Il finanziamento può prevedere anche un periodo di pre-ammortamento durante il quale il Cliente rimborsa solo le eventuali quote di interessi maturati.
Se previsto, il tasso di interesse applicato può essere variabile o fisso.

Il mutuo chirografario non è garantito da ipoteca su immobili. Tuttavia, a supporto dell'operazione, possono essere richiesti altri tipi di garanzia (ad esempio fideiussioni personali o garanzie offerte da Enti sia pubblici che privati).
Il mutuo chirografario concesso da Artfidi Lombardia può essere erogato attraverso fondi propri del Confidi o attraverso provvista concessa da Cassa Depositi e Prestiti (di seguito anche CDP), in virtù della convenzione stipulata tra CDP e Assoconfidi il 25 settembre 2020 e destinata a favorire un maggior afflusso di risorse in favore delle PMI, o tramite provvista fornita da altri istituti di credito.

Artfidi Lombardia, operando con il Fondo di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96), può richiedere l'intervento dello stesso al fine di garantire i finanziamenti erogati. L'ammissibilità all'intervento del Fondo è in capo al Gestore del Medio Credito Centrale. La garanzia rilasciata dal Fondo Centrale è estendibile anche ai finanziamenti erogati alle imprese neo-costituite (start-up). In caso di inadempimento da parte del socio Artfidi Lombardia, tramite il proprio ufficio legale, manifesta al Fondo Centrale la richiesta di liquidazione della garanzia ricevuta.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Di seguito si riporta lo schema delle principali caratteristiche del finanziamento chirografario rilasciato da Artfidi Lombardia e finalizzato ad investimenti destinati a migliorare l'ecosostenibilità di prodotti/processi produttivi

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO PER INVESTIMENTI "GREEN"	
Finanziamento chirografario rateale	**Destinatari**: pmi di ogni settore (manifattura, servizi, commercio, agricolo, ecc.) e liberi professionisti ad esclusione di quelli operanti nei settori dei combustibili fossili (stoccaggio, distribuzione, trasporto e commercio) ed in attività ad alto impatto ambientale negativo **Forma tecnica**: mutuo chirografario **Finalità**: investimenti in beni strumentali destinati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti o dei processi produttivi **Importo minimo erogabile**: € 10.000 **Importo massimo erogabile**: € 50.000 **Durata massima**: 60 mesi **Tasso applicato**: fisso **Preammortamento massimo**: non previsto preammortamento **Rateazione**: mensile **Garanzie vincolanti alla concessione del finanziamento**: garanzia Fondo Centrale di Garanzia (% di garanzia stabilite dal Fondo Centrale di Garanzia stesso) **Garanzie accessorie previste**: fideiussioni personali titolare/soci o di terzi

Rischi connessi all'operazione
In caso di mancata restituzione, totale o parziale, da parte del Cliente, laddove il finanziamento non sia già scaduto, Artfidi Lombardia è autorizzato a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione di diritto del Contratto. Artfidi Lombardia potrà esigere l'immediato rimborso del credito nella misura prevista nel riquadro "Criteri di ammissibilità a socio e principali condizioni economiche", nonché esperire tutte le azioni occorrenti per il recupero del proprio credito.

A tutti i finanziamenti viene applicato un tasso di interesse fisso.
Pertanto, il rischio principale è connesso ad un'eventuale riduzione del costo del denaro che determinerebbe, per il Cliente, lo svantaggio di non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Tuttavia, il tasso fisso consente al Cliente di avere certezza, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Infine, in caso di rinuncia del Cliente al finanziamento già deliberato dal Confidi, è previsto a suo carico il costo di quanto pagato da Artfidi al Fondo di Garanzia per l'accesso alla garanzia.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A SOCIO E PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Per il rilascio del finanziamento chirografario il socio deve sostenere i seguenti oneri:

QUOTE SOCIALI e SOVRAPREZZO DI EMISSIONE (art. 9 e 10 Statuto)
L'impresa, contestualmente all'erogazione del finanziamento, verserà per l'iscrizione € 180,00 di cui € 129 ,00 quali quote sociali e € 51,00 per sovraprezzo di emissione.
Sempre all'erogazione del finanziamento verserà un'integrazione alle quote sociali già possedute secondo il seguente schema:
Per richieste di finanziamento fino a €. 30.000,00: € 516,00 quale quote sociali
Per richieste di finanziamento da €. 30.001,00 fino a €. 50.000,00: € 645,00 quale quote sociali

Tale somma è restituibile nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto del Confidi disponibile sul sito internet www.artfidi.it.

In fase di valutazione l'organo deliberante di un finanziamento può richiedere quote aggiuntive nella misura ritenuta necessaria.

TASSO APPLICATO IN CASO DI PRESENZA DELLA GARANZIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA

Tasso di interesse nominale annuo – indice di riferimento e spread massimo applicabile (lo spread può variare in funzione del merito creditizio assegnato da Artfidi al Cliente in fase di analisi della richiesta del finanziamento)	Tasso fisso IRS parametrato alla durata del finanziamento (per es. durata finanziamento 24 mesi, IRS 2Y – durata finanziamento 60 mesi, IRS 5Y) maggiorato del seguente spread: massimo 7 p.p. se il cliente è già socio, diminuito di ½ pp massimo 7,5 p.p. se trattasi di nuovo socio, diminuito di ½ pp Il tasso IRS di riferimento è aggiornato il 1° giorno di ciascun mese; Il tasso applicato al finanziamento è quello riconducibile alla data di perfezionamento del contratto
Tasso di preammortamento	non previsto
Tasso di mora	2% oltre il tasso nominale annuo

TASSO APPLICATO IN CASO DI ASSENZA DELLA GARANZIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA

Tasso di interesse nominale annuo – indice di riferimento e spread massimo applicabile (lo spread può variare in funzione del merito creditizio assegnato da Artfidi al Cliente in fase di analisi della richiesta del finanziamento)	Tasso fisso IRS parametrato alla durata del finanziamento (per es. durata finanziamento 24 mesi, IRS 2Y – durata finanziamento 60 mesi, IRS 5Y) maggiorato del seguente spread: massimo 8 p.p. se il cliente è già socio, diminuito di ½ pp; massimo 8,5 p.p. se trattasi di nuovo socio, diminuito di ½ pp; Il tasso IRS di riferimento è aggiornato il 1° giorno di ciascun mese; Il tasso applicato al finanziamento è quello riconducibile alla data di perfezionamento del contratto
Tasso di preammortamento	non previsto
Tasso di mora	2% oltre il tasso nominale annuo

SPESE

Commissioni di istruttoria	Trattenute all'erogazione del finanziamento Per finanziamenti di importo fino ad euro 20.000 commissioni di euro 200,00 fisse Per finanziamenti di importo superiore ad euro 20.000 commissioni dell'1% flat del finanziamento
Imposta sostitutiva	0,25% del finanziamento trattenuta all'erogazione dello stesso
Spese per incasso rata	€ 2,00 cad.
Spese per rata insoluta	€ 7,00 cad.
Spese per invio lettera di sollecito	nessuna
Spese per moratoria/rinegoziazione o altre variazioni alle condizioni contrattuali	nessuna
Spese per comunicazioni periodiche obbligatorie	nessuna
Spese per estinzione anticipata	nessuna
Imposta di bollo	nessuna
Oneri aggiuntivi in caso di offerta fuori sede per diritti di mediazione/consulenza	Costo massimo applicabile € 900,00

TAEG massimo – Tasso Annuo Effettivo Globale
18,74%

Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio le spese di istruttoria della pratica, quelle di riscossione della rata, gli eventuali oneri di mediazione in caso di offerta fuori sede. Alcune spese non sono comprese, per esempio eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione degli obblighi previsti nel contratto o gli interessi di mora. Il TAEG applicato al finanziamento è descritto nel documento di sintesi rilasciato al cliente unitamente al contratto di finanziamento

TEGM – Tasso Effettivo Globale Medio

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) è il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla Legge sull'usura (Legge n. 108/1996). Il TEGM non potrà mai essere superiore al tasso soglia ai fini dell'usura, come determinato dalla Legge n. 108/1996. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato e il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a). Il Cliente potrà consultare la misura del TEGM, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108 del 03/1996), trimestralmente aggiornata dalla Banca d'Italia sul sito https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm, oppure sul sito internet di Artfidi Lombardia www.artfidi.it o presso i cartelli affissi nelle sue sedi

Il Cliente deve ricevere comunicazioni sull'andamento del finanziamento erogato da Artfidi Lombardia almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto. Tali comunicazioni non comportano alcun costo a carico del Cliente.

Il Cliente può ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione relativa le operazioni effettuate con Artfidi Lombardia degli ultimi dieci anni. Tale operazione comporta un costo a carico del Socio fino ad un massimo di euro 50,00 (cinquanta/00).

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO EROGATO DA ARTFIDI LOMBARDIA

Estinzione anticipata
Le Parti prevedono espressamente che il Cliente possa recedere unilateralmente dal contratto estinguendo anticipatamente il finanziamento mediante il pagamento di tutto quanto dovuto per capitale ed interessi alla data di estinzione ad Artfidi Lombardia e senza l'applicazione di alcuna penale, onere o spesa.
In ogni caso, per la determinazione dell'importo da corrispondere faranno fede i libri e le registrazioni di Artfidi Lombardia.
L'estinzione anticipata comporta la chiusura del rapporto contrattuale.

Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine
Artfidi Lombardia si riserva il pieno diritto di risolvere il contratto e di richiedere l'immediato rimborso di ogni suo credito senza bisogno di preavviso, di messa in mora o di domanda giudiziale, qualora il debitore o eventuali garanti non provvedano all'integrale e puntuale esecuzione anche di una sola delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica. Il Confidi si riserva inoltre di risolvere il contratto nei seguenti casi:
- qualora il Cliente o eventuali garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o siano sottoposti a procedura concorsuale o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale;
- qualora il Cliente o eventuali garanti non rispettino gli obblighi assunti verso Artfidi Lombardia;
- Inoltre, il verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile determina l'immediata decadenza dal beneficio del termine.

Artfidi Lombardia potrà risolvere il contratto e/o avvalersi della decadenza dal beneficio del termine dandone comunicazione a mezzo raccomandata AR o a mezzo PEC al Cliente, il quale sarà tenuto, senza necessità di ulteriori richieste, a corrispondere ad Artfidi Lombardia tutto quanto dovuto entro 5 giorni.
Nessun ritardo o attesa da parte di Artfidi Lombardia nel richiedere l'adempimento di qualsiasi obbligazione contenuta nel contratto potrà costituire od essere interpretata come rinuncia all'adempimento da parte della stessa.

Tempi massimi di chiusura del rapporto
Il rapporto si chiude, a seguito di estinzione o recesso o cessazione per qualsiasi causa prevista, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui il Cliente abbia eseguito il rimborso del prestito ed adempiuto a tutte le altre richieste di Confidi, strumentali all'estinzione del rapporto. A seguito dell'estinzione del rapporto, Artfidi deve trasmettere al Cliente entro 30 giorni lavorativi dalla stessa, tramite e-mail, la comunicazione di avvenuta conclusione del rapporto stesso.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle Controversie:

Il Socio può presentare reclamo per lettera raccomandata A/R alla SEDE LEGALE Artfidi Lombardia s.c.r.l. – Via Cefalonia, 66 – 25124 Brescia" o via e-mail agli indirizzi: reclami@artfidi.it o artfidi@legalmail.it.
L'Ufficio Reclami conferma prontamente al Cliente l'avvenuta ricezione del reclamo ed evade la risposta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è **gratuita** per il Socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami.
Se Artfidi Lombardia dà ragione al socio, deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.
Qualora il socio sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami (indicativamente: perché non ha ricevuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita da Artfidi Lombardia), prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF) o all'**Ombusdam-Giurì Bancario Finanziario.**
Per sapere come rivolgersi all'Arbitro: consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, il sito www.conciliatorebancario.it, chiedere ad Artfidi Lombardia, oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia. Artfidi Lombardia mette a disposizione dei clienti, presso i propri locali e sul proprio sito internet www.artfidi.it, le guide relative all'accesso all'ABF.

Spese di recupero dei crediti
Le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) sostenute da Artfidi Lombardia per il recupero del credito derivante dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del Cliente, vanno integralmente addebitate al cliente stesso.

LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.
***CDP*:** Abbreviazione di Cassa Depositi e Prestiti, Società per azioni a controllo pubblico con la missione di promuovere lo sviluppo sostenibile dell'Italia, impiegando responsabilmente il risparmio del Paese per favorire crescita e occupazione, sostenendo l'innovazione e la competitività delle imprese, le infrastrutture e il territorio.
Cliente: il socio che ha aderito al Confidi e richiede il finanziamento del Confidi stesso.
Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Essi, in forma residuale, possono erogare direttamente agli associati finanziamenti.
Estinzione anticipata: facoltà, da parte del Cliente, di estinguere anticipatamente il debito generato dalla concessione del finanziamento rispetto al termine contrattuale concordato.
Fidejussione: È il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce il pagamento di un debito di un altro soggetto (debitore principale) nei confronti del soggetto finanziatore derivante da una specifica operazione. Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo.
Finanziamento: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario.
Finanziamento ipotecario: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario garantito da un immobile di proprietà del debitore sul quale viene iscritta ipoteca o di proprietà di un altro soggetto disponibile a fornire tale garanzia ipotecaria (terzo datore di ipoteca).
***Interessi di mora*:** In caso di mancato o ritardato pagamento, l'importo dovuto dall'impresa al Confidi sarà maggiorato degli interessi di mora. Gli interessi di mora sono dovuti dal giorno dell'inadempimento fino al giorno dell'effettivo pagamento, entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa sull'usura e sono calcolati in base al calendario civile.
***Ombudsman-Giurì Bancario Finanziario*:** strumento di risoluzione delle controversie riferito ai servizi bancari (dopo aver fatto ricorso all'ufficio reclami senza trovare soddisfazione).
Piano di ammortamento: piano rateale di restituzione del finanziamento. Salvo l'eventuale periodo di preammortamento, le rate sono normalmente composte da quota capitale e quota interessi, oltre a spese di incasso rata, se dovute. Viene definito sulla base della durata del prestito, del tasso d'interesse e della periodicità delle rate. Artfidi Lombardia applica il piano di ammortamento alla "francese", dove la rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota capitale aumenta.

Pmi: piccole e medie imprese aventi meno di 250 occupati e con meno di 50 mln di € di fatturato annuo, oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di €. In particolare, nell'ambito della categoria PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di €. Nell'ambito della categoria delle PMI si definisce microimpresa l'impresa con meno di 10 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di €.

Preammortamento: periodo di tempo che intercorre tra la data di erogazione del contratto di finanziamento e la scadenza della prima rata di rimborso composta sia da quota capitale che da quota interessi, che segna l'inizio dell'ammortamento ordinario. Si tratta di una fase eventuale del rapporto in cui il Cliente si limita al pagamento dei soli interessi. Questa opzione, di fatto, consente di alleggerire il peso delle rate nel periodo iniziale del finanziamento, ma i pagamenti effettuati durante il preammortamento non intaccano il capitale, quindi il debito residuo resta pari all'importo finanziato.

Preammortamento tecnico: indica il periodo che intercorre tra la data di erogazione del contratto di finanziamento e la scadenza della prima rata di rimborso. Si tratta di norma di una sola rata in cui il Cliente paga unicamente interessi, senza quindi intaccare il capitale residuo da rimborsare. Risponde all'esigenza di Confidi di stabilire una data convenzionale, spesso coincidente con i primi giorni del mese, per semplificare e uniformare la gestione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti in essere. Grazie a questo espediente, il Confidi allinea le scadenze di tutti i contratti, indipendentemente dalla loro data di stipula.

Quota capitale: (crescente) quota della rata relativa all'importo del finanziamento che viene restituito.

Quota interessi: (decrescente) quota della rata relativa agli interessi maturati e dovuti al Confidi per il finanziamento concesso.

Rata costante: la somma tra la quota capitale e la quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione degli obblighi previsti nel contratto o gli interessi di mora.

Tasso di interesse nominale annuo: rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

Tasso di mora: maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM): tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato e il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a).

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione vengono svolte dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze, ove "dipendenza" è da intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione dei contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

***Offerta in sede*:** quando la promozione e il collocamento dell'operazione vengono svolte dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Data _____ **Firma dell'operatore** _____

Copia per Artfidi **aggiornato al 04 novembre 2026**

Foglio Informativo relativo al finanziamento chirografario per investimenti destinati a migliorare l’ecosostenibilità di prodotti/processi produttivi

INFORMAZIONI SU ARTFIDI LOMBARDIA

ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L
Sede Legale - Via Cefalonia, 66 - 25124 Brescia
Sede Amministrativa - Via Cefalonia, 66 - 25124 Brescia - Tel. 030.2428244 - Fax 030.2450511
e-mail: info@artfidi.it - http: www.artfidi.it - pec: artfidi@legalmail.it
P.IVA: 01830160170 - Cod Fisc.: 80003290170 - C.C.I.A.A. Brescia N°199762
Iscritto all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art 106 del D.lgs 385/93 (TUB) – n° 19503.2

Artfidi Lombardia, di seguito anche Confidi o Artfidi, basato sui principi della mutualità e senza fini di lucro, si propone di promuovere l’assistenza, il miglioramento e l’ammodernamento delle imprese associate fornendo garanzie collettive, assistendo i soci nella consulenza finanziaria e nella formulazione di richieste di credito e di agevolazione di qualsiasi forma, dando corso a programmi di formazione e sviluppo, intervenendo nel campo del credito e del finanziamento d’azienda curando anche per i soci l’accesso ai fidi bancari.
In via residuale Artfidi Lombardia rilascia anche finanziamenti chirografari con rimborso rateale, destinati sia a finanziare investimenti che al ripristino della liquidità aziendale delle imprese associate.
Possono far parte del Confidi, quali Soci ordinari, gli artigiani, le piccole e medie imprese ed i liberi professionisti aventi sede in Italia. Ai sensi ed alle condizioni del comma 9 dell’art. 13 del DL 269/2003, al Confidi possono partecipare anche le imprese di maggiori dimensioni.
Non possono essere associate le imprese fallite o per le quali siano in corso procedure concorsuali, né le imprese i cui titolari abbiano riportato condanna ad una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici (rif. Art. 7 dello Statuto di Artfidi Lombardia).

IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE:
nome e cognome Agente in Attività Finanziaria: ……
n° iscrizione OAM……..
Indirizzo ……
Telefono ……..
e-mail: ……

ragione sociale Mediatore Creditizio: ……..
n° iscrizione OAM……..
Indirizzo ……
Telefono ……..
e-mail: ……
nome e cognome collaboratore/dipendente del Mediatore Creditizio: ……..

CHE COS’E’ IL MUTUO CHIROGRAFARIO

Il mutuo chirografario è un’operazione con la quale il Cliente ottiene liquidità dall’ente erogatore. Il Cliente si impegna a restituire la somma ricevuta in un arco di tempo concordato con l’ente erogatore (banca, Confidi o altro intermediario finanziario).

Il rimborso avviene mediante pagamento di rate periodiche di norma comprensive di capitale ed interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto. Il finanziamento può prevedere anche un periodo di pre-ammortamento durante il quale il Cliente rimborsa solo le eventuali quote di interessi maturati.
Se previsto, il tasso di interesse applicato può essere variabile o fisso.

Il mutuo chirografario non è garantito da ipoteca su immobili. Tuttavia, a supporto dell'operazione, possono essere richiesti altri tipi di garanzia (ad esempio fideiussioni personali o garanzie offerte da Enti sia pubblici che privati).
Il mutuo chirografario concesso da Artfidi Lombardia può essere erogato attraverso fondi propri del Confidi o attraverso provvista concessa da Cassa Depositi e Prestiti (di seguito anche CDP), in virtù della convenzione stipulata tra CDP e Assoconfidi il 25 settembre 2020 e destinata a favorire un maggior afflusso di risorse in favore delle PMI, o tramite provvista fornita da altri istituti di credito.

Artfidi Lombardia, operando con il Fondo di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96), può richiedere l'intervento dello stesso al fine di garantire i finanziamenti erogati. L'ammissibilità all'intervento del Fondo è in capo al Gestore del Medio Credito Centrale. La garanzia rilasciata dal Fondo Centrale è estendibile anche ai finanziamenti erogati alle imprese neo-costituite (start-up). In caso di inadempimento da parte del socio Artfidi Lombardia, tramite il proprio ufficio legale, manifesta al Fondo Centrale la richiesta di liquidazione della garanzia ricevuta.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Di seguito si riporta lo schema delle principali caratteristiche del finanziamento chirografario rilasciato da Artfidi Lombardia e finalizzato ad investimenti destinati a migliorare l'ecosostenibilità di prodotti/processi produttivi

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO PER INVESTIMENTI "GREEN"	
Finanziamento chirografario rateale	**Destinatari**: pmi di ogni settore (manifattura, servizi, commercio, agricolo, ecc.) e liberi professionisti ad esclusione di quelli operanti nei settori dei combustibili fossili (stoccaggio, distribuzione, trasporto e commercio) ed in attività ad alto impatto ambientale negativo **Forma tecnica**: mutuo chirografario **Finalità**: investimenti in beni strumentali destinati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti o dei processi produttivi **Importo minimo erogabile**: € 10.000 **Importo massimo erogabile**: € 50.000 **Durata massima**: 60 mesi **Tasso applicato**: fisso **Preammortamento massimo**: non previsto preammortamento **Rateazione**: mensile **Garanzie vincolanti alla concessione del finanziamento**: garanzia Fondo Centrale di Garanzia (% di garanzia stabilite dal Fondo Centrale di Garanzia stesso) **Garanzie accessorie previste**: fideiussioni personali titolare/soci o di terzi

Rischi connessi all'operazione
In caso di mancata restituzione, totale o parziale, da parte del Cliente, laddove il finanziamento non sia già scaduto, Artfidi Lombardia è autorizzato a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione di diritto del Contratto. Artfidi Lombardia potrà esigere l'immediato rimborso del credito nella misura prevista nel riquadro "Criteri di ammissibilità a socio e principali condizioni economiche", nonché esperire tutte le azioni occorrenti per il recupero del proprio credito.

A tutti i finanziamenti viene applicato un tasso di interesse fisso.
Pertanto, il rischio principale è connesso ad un'eventuale riduzione del costo del denaro che determinerebbe, per il Cliente, lo svantaggio di non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Tuttavia, il tasso fisso consente al Cliente di avere certezza, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Infine, in caso di rinuncia del Cliente al finanziamento già deliberato dal Confidi, è previsto a suo carico il costo di quanto pagato da Artfidi al Fondo di Garanzia per l'accesso alla garanzia.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A SOCIO E PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Per il rilascio del finanziamento chirografario il socio deve sostenere i seguenti oneri:

QUOTE SOCIALI e SOVRAPREZZO DI EMISSIONE (art. 9 e 10 Statuto)
L'impresa, contestualmente all'erogazione del finanziamento, verserà per l'iscrizione € 180,00 di cui € 129 ,00 quali quote sociali e € 51,00 per sovraprezzo di emissione.
Sempre all'erogazione del finanziamento verserà un'integrazione alle quote sociali già possedute secondo il seguente schema:
Per richieste di finanziamento fino a €. 30.000,00: € 516,00 quale quote sociali
Per richieste di finanziamento da €. 30.001,00 fino a €. 50.000,00: € 645,00 quale quote sociali

Tale somma è restituibile nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto del Confidi disponibile sul sito internet www.artfidi.it.

In fase di valutazione l'organo deliberante di un finanziamento può richiedere quote aggiuntive nella misura ritenuta necessaria.

TASSO APPLICATO IN CASO DI PRESENZA DELLA GARANZIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA

Tasso di interesse nominale annuo – indice di riferimento e spread massimo applicabile (lo spread può variare in funzione del merito creditizio assegnato da Artfidi al Cliente in fase di analisi della richiesta del finanziamento)	Tasso fisso IRS parametrato alla durata del finanziamento (per es. durata finanziamento 24 mesi, IRS 2Y – durata finanziamento 60 mesi, IRS 5Y) maggiorato del seguente spread: massimo 7 p.p. se il cliente è già socio, diminuito di ½ pp massimo 7,5 p.p. se trattasi di nuovo socio, diminuito di ½ pp Il tasso IRS di riferimento è aggiornato il 1° giorno di ciascun mese; Il tasso applicato al finanziamento è quello riconducibile alla data di perfezionamento del contratto
Tasso di preammortamento	non previsto
Tasso di mora	2% oltre il tasso nominale annuo

TASSO APPLICATO IN CASO DI ASSENZA DELLA GARANZIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA

Tasso di interesse nominale annuo – indice di riferimento e spread massimo applicabile (lo spread può variare in funzione del merito creditizio assegnato da Artfidi al Cliente in fase di analisi della richiesta del finanziamento)	Tasso fisso IRS parametrato alla durata del finanziamento (per es. durata finanziamento 24 mesi, IRS 2Y – durata finanziamento 60 mesi, IRS 5Y) maggiorato del seguente spread: massimo 8 p.p. se il cliente è già socio, diminuito di ½ pp; massimo 8,5 p.p. se trattasi di nuovo socio, diminuito di ½ pp; Il tasso IRS di riferimento è aggiornato il 1° giorno di ciascun mese; Il tasso applicato al finanziamento è quello riconducibile alla data di perfezionamento del contratto
Tasso di preammortamento	non previsto
Tasso di mora	2% oltre il tasso nominale annuo

SPESE

Commissioni di istruttoria	Trattenute all'erogazione del finanziamento Per finanziamenti di importo fino ad euro 20.000 commissioni di euro 200,00 fisse Per finanziamenti di importo superiore ad euro 20.000 commissioni dell'1% flat del finanziamento
Imposta sostitutiva	0,25% del finanziamento trattenuta all'erogazione dello stesso
Spese per incasso rata	€ 2,00 cad.
Spese per rata insoluta	€ 7,00 cad.
Spese per invio lettera di sollecito	nessuna
Spese per moratoria/rinegoziazione o altre variazioni alle condizioni contrattuali	nessuna
Spese per comunicazioni periodiche obbligatorie	nessuna
Spese per estinzione anticipata	nessuna
Imposta di bollo	nessuna
Oneri aggiuntivi in caso di offerta fuori sede per diritti di mediazione/consulenza	Costo massimo applicabile € 900,00

TAEG massimo – Tasso Annuo Effettivo Globale
18,74%

Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio le spese di istruttoria della pratica, quelle di riscossione della rata, gli eventuali oneri di mediazione in caso di offerta fuori sede. Alcune spese non sono comprese, per esempio eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione degli obblighi previsti nel contratto o gli interessi di mora. Il TAEG applicato al finanziamento è descritto nel documento di sintesi rilasciato al cliente unitamente al contratto di finanziamento

TEGM – Tasso Effettivo Globale Medio

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) è il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla Legge sull'usura (Legge n. 108/1996). Il TEGM non potrà mai essere superiore al tasso soglia ai fini dell'usura, come determinato dalla Legge n. 108/1996. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato e il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a). Il Cliente potrà consultare la misura del TEGM, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108 del 03/1996), trimestralmente aggiornata dalla Banca d'Italia sul sito https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm, oppure sul sito internet di Artfidi Lombardia www.artfidi.it o presso i cartelli affissi nelle sue sedi

Il Cliente deve ricevere comunicazioni sull'andamento del finanziamento erogato da Artfidi Lombardia almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto. Tali comunicazioni non comportano alcun costo a carico del Cliente.

Il Cliente può ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione relativa le operazioni effettuate con Artfidi Lombardia degli ultimi dieci anni. Tale operazione comporta un costo a carico del Socio fino ad un massimo di euro 50,00 (cinquanta/00).

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO EROGATO DA ARTFIDI LOMBARDIA

Estinzione anticipata
Le Parti prevedono espressamente che il Cliente possa recedere unilateralmente dal contratto estinguendo anticipatamente il finanziamento mediante il pagamento di tutto quanto dovuto per capitale ed interessi alla data di estinzione ad Artfidi Lombardia e senza l'applicazione di alcuna penale, onere o spesa.
In ogni caso, per la determinazione dell'importo da corrispondere faranno fede i libri e le registrazioni di Artfidi Lombardia.
L'estinzione anticipata comporta la chiusura del rapporto contrattuale.

Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine
Artfidi Lombardia si riserva il pieno diritto di risolvere il contratto e di richiedere l'immediato rimborso di ogni suo credito senza bisogno di preavviso, di messa in mora o di domanda giudiziale, qualora il debitore o eventuali garanti non provvedano all'integrale e puntuale esecuzione anche di una sola delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica. Il Confidi si riserva inoltre di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- qualora il Cliente o eventuali garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o siano sottoposti a procedura concorsuale o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale;
- qualora il Cliente o eventuali garanti non rispettino gli obblighi assunti verso Artfidi Lombardia;
- Inoltre, il verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile determina l'immediata decadenza dal beneficio del termine.

Artfidi Lombardia potrà risolvere il contratto e/o avvalersi della decadenza dal beneficio del termine dandone comunicazione a mezzo raccomandata AR o a mezzo PEC al Cliente, il quale sarà tenuto, senza necessità di ulteriori richieste, a corrispondere ad Artfidi Lombardia tutto quanto dovuto entro 5 giorni.
Nessun ritardo o attesa da parte di Artfidi Lombardia nel richiedere l'adempimento di qualsiasi obbligazione contenuta nel contratto potrà costituire od essere interpretata come rinuncia all'adempimento da parte della stessa.

Tempi massimi di chiusura del rapporto
Il rapporto si chiude, a seguito di estinzione o recesso o cessazione per qualsiasi causa prevista, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui il Cliente abbia eseguito il rimborso del prestito ed adempiuto a tutte le altre richieste di Confidi, strumentali all'estinzione del rapporto. A seguito dell'estinzione del rapporto, Artfidi deve trasmettere al Cliente entro 30 giorni lavorativi dalla stessa, tramite e-mail, la comunicazione di avvenuta conclusione del rapporto stesso.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle Controversie:

Il Socio può presentare reclamo per lettera raccomandata A/R alla SEDE LEGALE Artfidi Lombardia s.c.r.l. – Via Cefalonia, 66 – 25124 Brescia" o via e-mail agli indirizzi: reclami@artfidi.it o artfidi@legalmail.it.
L'Ufficio Reclami conferma prontamente al Cliente l'avvenuta ricezione del reclamo ed evade la risposta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è **gratuita** per il Socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami.
Se Artfidi Lombardia dà ragione al socio, deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.
Qualora il socio sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami (indicativamente: perché non ha ricevuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita da Artfidi Lombardia), prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF) o all'**Ombusdam-Giurì Bancario Finanziario.**
Per sapere come rivolgersi all'Arbitro: consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, il sito www.conciliatorebancario.it, chiedere ad Artfidi Lombardia, oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia. Artfidi Lombardia mette a disposizione dei clienti, presso i propri locali e sul proprio sito internet www.artfidi.it, le guide relative all'accesso all'ABF.

Spese di recupero dei crediti
Le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) sostenute da Artfidi Lombardia per il recupero del credito derivante dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del Cliente, vanno integralmente addebitate al cliente stesso.

LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.
***CDP*:** Abbreviazione di Cassa Depositi e Prestiti, Società per azioni a controllo pubblico con la missione di promuovere lo sviluppo sostenibile dell'Italia, impiegando responsabilmente il risparmio del Paese per favorire crescita e occupazione, sostenendo l'innovazione e la competitività delle imprese, le infrastrutture e il territorio.
Cliente: il socio che ha aderito al Confidi e richiede il finanziamento del Confidi stesso.
Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Essi, in forma residuale, possono erogare direttamente agli associati finanziamenti.
Estinzione anticipata: facoltà, da parte del Cliente, di estinguere anticipatamente il debito generato dalla concessione del finanziamento rispetto al termine contrattuale concordato.
Fidejussione: È il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce il pagamento di un debito di un altro soggetto (debitore principale) nei confronti del soggetto finanziatore derivante da una specifica operazione. Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo.
Finanziamento: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario.
Finanziamento ipotecario: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario garantito da un immobile di proprietà del debitore sul quale viene iscritta ipoteca o di proprietà di un altro soggetto disponibile a fornire tale garanzia ipotecaria (terzo datore di ipoteca).
***Interessi di mora*:** In caso di mancato o ritardato pagamento, l'importo dovuto dall'impresa al Confidi sarà maggiorato degli interessi di mora. Gli interessi di mora sono dovuti dal giorno dell'inadempimento fino al giorno dell'effettivo pagamento, entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa sull'usura e sono calcolati in base al calendario civile.
***Ombudsman-Giurì Bancario Finanziario*:** strumento di risoluzione delle controversie riferito ai servizi bancari (dopo aver fatto ricorso all'ufficio reclami senza trovare soddisfazione).
Piano di ammortamento: piano rateale di restituzione del finanziamento. Salvo l'eventuale periodo di preammortamento, le rate sono normalmente composte da quota capitale e quota interessi, oltre a spese di incasso rata, se dovute. Viene definito sulla base della durata del prestito, del tasso d'interesse e della periodicità delle rate. Artfidi Lombardia applica il piano di ammortamento alla "francese", dove la rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota capitale aumenta.

Pmi: piccole e medie imprese aventi meno di 250 occupati e con meno di 50 mln di € di fatturato annuo, oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di €. In particolare, nell'ambito della categoria PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di €. Nell'ambito della categoria delle PMI si definisce microimpresa l'impresa con meno di 10 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di €.

Preammortamento: periodo di tempo che intercorre tra la data di erogazione del contratto di finanziamento e la scadenza della prima rata di rimborso composta sia da quota capitale che da quota interessi, che segna l'inizio dell'ammortamento ordinario. Si tratta di una fase eventuale del rapporto in cui il Cliente si limita al pagamento dei soli interessi. Questa opzione, di fatto, consente di alleggerire il peso delle rate nel periodo iniziale del finanziamento, ma i pagamenti effettuati durante il preammortamento non intaccano il capitale, quindi il debito residuo resta pari all'importo finanziato.

Preammortamento tecnico: indica il periodo che intercorre tra la data di erogazione del contratto di finanziamento e la scadenza della prima rata di rimborso. Si tratta di norma di una sola rata in cui il Cliente paga unicamente interessi, senza quindi intaccare il capitale residuo da rimborsare. Risponde all'esigenza di Confidi di stabilire una data convenzionale, spesso coincidente con i primi giorni del mese, per semplificare e uniformare la gestione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti in essere. Grazie a questo espediente, il Confidi allinea le scadenze di tutti i contratti, indipendentemente dalla loro data di stipula.

Quota capitale: (crescente) quota della rata relativa all'importo del finanziamento che viene restituito.

Quota interessi: (decrescente) quota della rata relativa agli interessi maturati e dovuti al Confidi per il finanziamento concesso.

Rata costante: la somma tra la quota capitale e la quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione degli obblighi previsti nel contratto o gli interessi di mora.

Tasso di interesse nominale annuo: rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

Tasso di mora: maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM): tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato e il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a).

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione vengono svolte dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze, ove "dipendenza" è da intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione dei contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Offerta in sede**:** quando la promozione e il collocamento dell'operazione vengono svolte dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Data _____ **Firma per accettazione** _____

(Cliente)

Firma dell'operatore _____